



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

DETERMINAZIONE
DELLA DIRIGENZA

Area Risorse Finanziarie e Provveditorato
Settore Sanzioni e protesti
Oggetto **Legge 18 agosto 2000 n. 235.
Istanze di cancellazione dal
Registro informatico dei protesti.**

IL DIRIGENTE

- visto l'Art. 4 della L. 12 febbraio 1955 n. 77, così come modificato dalla L. 18 agosto 2000 n. 235 e dall'art. 45 della L. 12 dicembre 2002 n. 273, riguardante il diritto del debitore ad ottenere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti, purché abbia effettuato il pagamento del titolo entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto;
- visto l'Art. 45 della L. 12 dicembre 2002 n. 273 che individua nel responsabile dirigente dell'ufficio protesti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura il soggetto competente a decidere sull'accoglimento delle istanze di cancellazione;
- visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 istitutivo del registro informatico dei protesti cambiari;
- visto il Regolamento di attuazione di detto articolo 3-bis, approvato con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della giustizia 2 novembre 2000, n. 316;
- visto il vigente Regolamento della Camera di commercio per la gestione del Registro informatico dei protesti;
- esaminati gli atti connessi alle istanze relative a protesti pubblicati nel Registro informatico, presentate dai soggetti elencati nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
- accertato che i pagamenti dei titoli sono stati effettuati entro il termine di dodici mesi dalle levate dei protesti;
- tenuto conto che il presente provvedimento non comporta onere economico

DETERMINA

- 1) di accogliere le istanze di cancellazione presentate dai soggetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di cancellare i nominativi dal Registro informatico dei protesti, relativamente ai protesti indicati, non oltre cinque giorni dalla data della presente determinazione.

Non comportando onere economico il presente provvedimento non verrà inviato al Settore Fiscalità e Spese per l'apposizione del visto contabile.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale omettendo i dati riconducibili a fatti e persone.

CR/ts

IL DIRIGENTE
Marco Minarelli
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005